



# COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

Numero 21 Del 28-07-2024

**Oggetto:** MISURE URGENTI VOLTE A MIGLIORARE LA CIVICA CONVIVENZA NEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO.

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- da molteplici segnalazioni provenienti dai cittadini nonché da segnalazioni e rilievi effettuati dal personale dell'Ufficio Comunale competente, emerge il continuo ripetersi sulle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale, di situazioni tali da compromettere la civica convivenza nonché la tenuta di condotte tali da compromettere la sicurezza urbana;

- il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità;

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando gli che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

**RITENUTO** pertanto necessario e urgente intervenire con uno specifico provvedimento che preveda misure di contrasto a comportamenti tali da ledere quanto sopra descritto;

**VISTI** il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che "il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o di pregiudizio del

**decoro e della vivibilità urbana**, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...” ;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ed in particolare l’articolo 16;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48;

**Per le motivazioni sopra esposte, al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;**

### ORDINA

**Dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio della presente ordinanza fino all’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, in fase di stesura, il divieto delle seguenti attività, sul suolo pubblico del Comune di Castrignano del Capo:**

<b>Norme di comportamento a tutela della sicurezza urbana</b>		
<b>Occupare senza titolo</b> o giustificazione, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, <b>il suolo pubblico</b> e quello privato soggetto a uso pubblico, alterando la normale fruibilità dei luoghi		<b>Euro 100,00</b>
<b>Manomettere</b> o in qualsiasi modo <b>danneggiare il suolo Pubblico</b> o di uso pubblico		<b>Euro 250,00</b>
<b>rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti installati sul suolo pubblico</b> o sotto di esso, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme regolamentari, da soggetti autorizzati		<b>Euro 250,00</b>
<b>Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici</b> o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati		<b>Euro 250,00</b>
<b>Lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi</b> in luogo Pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche Recando fastidio a chiunque		<b>Euro 250,00</b>
<b>Spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via</b> ed in luoghi di centri abitati		<b>Euro 50,00</b>
lanciare, distribuire, diffondere e affiggere negli spazi pubblici o ad uso pubblico, in maniera non regolata ai sensi Regolamento sul Canone Unico, di <b>mezzi divulgativi e pubblicitari</b> , anche gratuiti, quali volantini, quotidiani, riviste, adesivi pubblicitari, opuscoli, o altro materiale riprodotto tipograficamente, in qualsiasi modo destinato alla pubblicazione		<b>Euro 200,00</b>
<b>Distribuzione di volantini, opuscoli, riviste e simili</b>		

<b>Non comunicare</b> all'Amministrazione comunale, in qualità di editori, proprietari delle pubblicazioni, committenti della Distribuzione anche gratuita di pubblicazioni in genere, il <b>Nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale</b>		<b>Euro 200,00</b>
<b>Distribuire</b> le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli <b>opuscoli, i volantini</b> ed altri simili materiali divulgativi in maniera Diversa dalla consegna individuale a mano alle persone. Distribuire <b>volantini, manifesti, propaganda elettorale, opuscoli Pubblicitari</b> o altro material pubblicitario sotto le porte d'accesso, Negli androni delle abitazioni private, nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali dove i proprietari abbiano esposto cartello di non gradimento o installato apposito raccogliitore, sulle Autovetture ovvero nella cassetta delle lettere o in apposito Contenitore per la pubblicità, eccedendone la capienza.		<b>Euro 200,00</b>
<b>avvalersi</b> , in qualità di soggetto responsabile dell'attività di Distribuzione e vendita del material pubblicitario, di <b>personale e collaboratori in violazione alle leggi</b> , regolamenti e disposizioni previste dai CCNL di settore e dagli accordi sindacali vigenti.		<b>Euro 200,00</b>

### Giochi

Utilizzare <b>attrezzature di gioco</b> , fatti salvi i percorsi vita, attrezzature ginniche e similari, avendo un età superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque superiore ad anni 14		<b>Euro 50,00</b>
<b>Giocare su area pubblica</b> o di pubblico uso i giochi sono consentiti recando <b>pericolo o disturbo</b> a persone e cose		<b>Euro 50,00</b>

### Accattonaggio molesto

Porre in essere forme di <b>accattonaggio molesto</b> , dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli.		<b>Euro 100,00</b>
<b>Richiedere l'elemosina offendendo la pubblica decenza</b> , ades. Mostrando o simulando menomazioni fisiche per impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro		<b>Euro 100,00</b>
Utilizzare <b>minori nell'accattonaggio</b>		<b>Euro 100,00</b>

### Prevenzione incendi

senza apposita autorizzazione, <b>produrre fiamme ed effettuare accensioni</b> , anche con energia elettrica, <b>che possano causare pericolo o danno</b> . <b>Appiccare fuochi nelle strade, nelle piazze, nei parchi</b> , e in Genere nei luoghi di pubblico transito		<b>Euro 300,00</b>
<b>accendere fuochi nei fondi privati</b> , non presidiati con idonei mezzi di spegnimento, quando la direzione del vento porti il fumo <b>verso le abitazioni o le strade, con pericolo per le persone</b> , le cose e la circolazione e, comunque, quando la distanza è minore di 50 metri dalle abitazioni e di 100 metri dalle strade (Nel caso fosse impossibile il rispetto delle anzidette distanze dalle abitazioni e strade pubbliche, la combustion deve essere effettuata in fossa e sorvegliata costantemente)		<b>Euro 300,00</b>
<b>eliminare la vegetazione</b> erbacea, arborea ed arbustiva <b>mediante l'impiego di diserbanti e disseccanti</b> sulle strade, sui sentieri e sugli spiazzi dai quali tali sostanze possono essere facilmente dilavate e quindi finire nelle acque (fatti salvi i prodotti per cui sia espressamente consentita la dispersione nell'ambiente circostante)		<b>Euro 300,00</b>
<b>usare, sul suolo pubblico</b> e ad eccezione delle aree appositamente attrezzate, <b>bracieri, griglie e barbecue</b> , salvo espressa autorizzazione o comunicazione (In ogni caso, tale uso è vietato quando la direzione del vento porti i fumi della combustion verso le abitazioni, recando molestia alle persone)		<b>Euro 50,00</b>

<b>Artifici pirotecnici</b>		
<b>faresploderebottio petardi</b> di qualsiasi tipo:		
a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo (gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, avvertendo, se del caso, le FF.OO;		<b>Euro 250,00</b>
b) all'interno di asili, scuole, strutture socio-sanitarie, case di cura, uffici pubblici, ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;		
c) in tutte le vie, piazza ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone		
<b>effettuare il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici</b> (nei posteggi assegnati nelle aree di mercato, fatti salvi i limiti e le modalità di Legge, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti su due lati opposti del banco di vendita)		<b>Euro 250,00</b>
<b>Aeromodellie droni</b>		
<b>l'utilizzo di aeromodelli e droni arrecando rischi</b> a persone o beni a terra, non sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni o violando la privacy e la proprietà privata		<b>Euro 150,00</b>
<b>Disposizioni relative alla vendita e consumo di bevande alcoliche</b>		
<b>somministrare, vendere, cedere, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18</b> , in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci. (Il divieto si estende anche alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, comprese le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita, effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica dei documenti di identità personale degli utilizzatori, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale)		<b>Euro 300,00</b>
<b>Altri comportamenti vietati</b>		
<b>In luogo pubblico o aperto al pubblico:</b>		
a) compiere <b>atti</b> o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, <b>contrari alla nettezza o al pubblico decoro</b> , o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione.		
b) <b>affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione;</b>		
c) <b>bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso di uffici pubblici, monumenti, luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica</b> , nonché sulla soglia di edifici privati altrui, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via;		<b>Euro 75,00</b>
d) <b>consumare</b> nei luoghi indicati ai punti c) e d) <b>in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti</b> , stendere, esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, ecc.;		
e) <b>derivare acqua</b> mediante condutture di qualsiasi tipo, entrare ed <b>immergersi nelle fontane</b> o servirsi di tali impianti per lavarsi o immergere o lavare oggetti ed attrezzature;		

f) <b>installare o comunque posizionare, anche a bordo di natanti, insegne e/o cartelli pubblicitari</b> in grado di arrecare interferenze e criticità al mantenimento della visibilità ai beni paesaggistici		<b>Euro 300,00</b>
<b>Animali</b>		
Lasciare liberi nelle aree frequentate dal pubblico, animali di qualsiasi specie che potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza o alla tranquillità dei cittadini.		<b>Euro 100,00</b>
<b>Dimora con attrezzature da campeggio(caravan,autocaravan, roulotte,carri-abitazione,tende e accampamenti,ecc.)</b>		
in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al pubblico, <b>sostare ai fini di campeggio, soggiorno, attendamento e/o dimora anche temporanea, dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri-abitazione</b> , nonché il soggiornare occasionalmente con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva. (Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.Tale divieto non si applica per gli stazionamenti regolari presso le aree attrezzate)		<b>Euro 100,00</b>
<b>Accaparramento di clienti</b>		
In qualità di titolari e ad altro personale di servizio addetto ai <b>caffè, ai ristoranti, agli alberghi, alle pensioni, agli stabilimenti balneari, negozi</b> , nonché in qualità di titolari,gestori, dipendenti di attività di <b>trasposto acqueo, noleggio e locazione di natanti ed imbarcazioni, invitare, sotto qualunque forma e con qualunque mezzo,le persone che passano davanti ai detti esercizi ad entrarvi o a fruire dei servizi offerti</b> , o esercitando tale simile attività in aree pubbliche o ad uso pubblico, fuori dalla sede di esercizio.		<b>Euro 150,00</b>
<b>Abitazioni private</b>		
Nelle abitazioni private, far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano <b>fonte di molestie e disturbo</b> verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché assumere <b>comportamenti non consoni</b> al rispetto della convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro		<b>Euro75,00</b>
<b>Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici</b>		
<p><b>nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati:</b></p> <p>a) <b>danneggiare</b>, non intenzionalmente, o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;</p> <p>b) <b>lasciare circolare liberamente i cani</b> od altri animali, salvo che nelle aree attrezzate ed opportunamente recintate, eventualmente individuate, riservate a tale scopo. Al di fuori di tali aree e salvo non sia segnalato da apposito cartello il divieto di accesso agli animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o pregiudizio alle persone o alle cose;</p> <p>c) <b>circolare con veicoli</b> su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;</p> <p>d) <b>calpestare aiuole</b>, siti erbosi, prati, giardini, quando non sia consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi in tali siti;</p> <p>e) <b>bivaccare o dimorare</b> in tende o ripari di fortuna;</p> <p>f) <b>accendere fiamme</b> libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo, nonché abbandonarvi qualsiasi genere di rifiuto;</p> <p>g) <b>occupare impropriamente</b>, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da</p>		<b>Euro 100,00</b>

parte della collettività;		
<b>Pulizia e manutenzione dei terreni privati in ambito urbano ed extraurbano</b>		
<p>In qualità di proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree orticole non coltivate, di aree verdi private urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune, <b>non provvedere ai seguenti interventi:</b></p> <p>a. <b>sfalcio, taglio di erbacce</b>, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private per evitare l'insorgere di problemi igienico sanitari;</p> <p>b. <b>potatura delle piante e regolazione delle siepi</b> poste in prossimità delle suddette strade;</p> <p>c. <b>potatura delle piante, anche di alto fusto</b>, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;</p> <p>d. <b>raccolta di erbacce</b>, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;</p> <p>e. <b>taglio di radici</b> ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;</p> <p>f. <b>raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree</b> in prossimità delle suddette strade;</p> <p>g. <b>pulizia e manutenzione dei canali di scolo</b>, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;</p> <p>h. <b>Manutenzione delle ripe e ifondi laterali alla sede stradale</b>;</p> <p>i. <b>smaltimento dei materiali vegetali e rifiuti evitando il loro accatastamento nel terreno</b></p>		<p><b>Euro 400,00</b>  In caso di <b>inottemperanza all'ordinanza dirigenziale</b> con la quale viene disposta l'adozione delle misure necessarie ad eliminare le problematiche, a spese del destinatario</p>
<b>Norme di comportamento degli operatori commerciali su area pubblica</b>		
In qualità di operatori commerciali su area pubblica di bandire la vendita della loro merce con grida smodate, sconvenienti o Molestie o facendo uso di apparecchi per la diffusione del suono		<b>Euro 100,00</b>
<b>Merchi in vendita</b>		
In qualità di commerciante al dettaglio <b>rifiutare</b> , senza un legittimo motivo, <b>la vendita delle merci esposte</b> nell'esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, né arbitrariamente occultarle al solo fine di non porle in vendita		<b>Euro 150,00</b>
Non collocare <b>cartelli</b> in posizione ben visibile, accanto agli <b>oggetti</b> che l'esercente il commercio intenda soltanto esporre in mostra, in quanto <b>sottratti alla vendita</b>		<b>Euro 150,00</b>
<b>Esporre</b> alla vista dei passanti qualsiasi <b>oggetto o merce che Possa recare offesa alla decenza e al decoro pubblico</b>		<b>Euro 150,00</b>
<b>Obblighi dei gestori</b>		

<p>In qualità di <b>gestori degli esercizi commerciali</b>, artigianali alimentari e misti, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione <b>non adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete</b>; in particolare non:</p> <p>a) <b>sensibilizzare gli avventori</b> a mantenere una civile condotta, rispettosa dei diritti dei residenti, affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, siano evitati <b>schiamazzi</b> e comportamenti dai quali possano derivare pregiudizi alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;</p> <p>b) adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che suoni e <b>rumori prodotti all'interno</b> dei locali <b>si propaghino</b> e siano fastidiosamente percepiti all'esterno;</p> <p>c) provvedere alla <b>pulizia delle aree esterne limitrofe all'esercizio, di tutti i rifiuti derivanti dalla propria attività, per un raggio di 10 metri dalla soglia dello stesso ed entro 60 minuti dalla chiusura</b>; inoltre, <b>devono dotarsi di appositi contenitori di raccolta dei rifiuti</b> provvedendo a svuotarli e a ritirarli alla chiusura del locale. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a <b>mantenere i bagni in efficienza ed a consentirne l'uso gratuito ai clienti e a chiunque altro ne faccia richiesta</b>. (L'esercente ha la facoltà di chiedere a chi non è cliente la corresponsione eventuale di una tariffa prestabilita e resa nota al pubblico, quale corrispettivo di tale prestazione. L'esercente che non disponga di bagni fruibili deve darne Notizia alla clientela mediante cartello ben visibile).</p> <p>d) <b>Non ritirare all'interno del locale</b> o, comunque, non rendere inutilizzabili, <b>nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli, sedie</b> e tutti gli oggetti funzionali allo stazionamento della clientela</p>		<p><b>Euro 150,00</b></p>
---	--	---------------------------

**Mestieri girovaghi**

<p>In qualità di esercente <b>mestieri girovaghi</b>, ancorché autorizzati, <b>importunare i passanti</b> con l'offerta di merci o di servizi e richiamarne l'attenzione con <b>grida e schiamazzi</b>.</p>		<p><b>Euro 150,00</b></p>
---	--	---------------------------

**Spettacoli di strada**

<p>esercitare l'<b>attività artistica di strada occupando un'area superiore i metri quadrati due</b>, compresi gli interspazi, o utilizzando strutture particolarmente voluminose quali il palcoscenico, la platea, le sedute per il pubblico, ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa</p>		<p><b>Euro 150,00</b></p>
--	--	---------------------------

<p><b>esercitare attività degli artisti di strada arrecando intralcio</b> ai veicoli e ai pedoni o ostacolando le attività dei servizi pubblici, l'accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni. L'artista non può svolgere il proprio spettacolo <b>per più di un'ora nel medesimo luogo</b>, trascorsa la quale ha facoltà di proseguire l'esibizione ad una distanza non inferiore a metri 100.</p>		<p><b>Euro 150,00</b></p>
--	--	---------------------------

<p>in qualità di "<b>mangiafuoco</b>" esibirsi ad una distanza inferiore a 30 metri da edifici aperti al pubblico o a distanza troppo ridotta rispetto al pubblico, nei momenti in cui sono prodotte fiamme. In ogni caso, è fatto obbligo all'artista di dotarsi di idoneo <b>dispositivo di sicurezza</b> finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi</p>		<p><b>Euro 150,00</b></p>
--	--	---------------------------

<p>in qualità di artista di strada, non <b>lasciare il luogo della propria esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia</b>, se necessario provvedendo al lavaggio del selciato</p>		<p><b>Euro 150,00</b></p>
---	--	---------------------------

<p>In qualità di artista di strada:</p> <p>a) utilizzare <b>amplificatori</b> che producano un eccessivo aumento del volume sonoro, tale da recare disturbo alle persone;</p> <p>b) <b>disturbare i riti religiosi</b> o le attività di pubblico spettacolo che si tengono sia in ambienti chiusi sia in spazi aperti;</p> <p>c) <b>l'uso di animali</b> di qualsiasi specie durante lo spettacolo;</p> <p>d) <b>importunare i passanti</b> con richieste di offerte.</p>		<p><b>Euro 150,00</b></p>
<b>Accesso degli agenti accertatori nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa</b>		
<p><b>Impedire, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa</b></p>		<p><b>Euro 250,00</b></p>

### AVVERTE

- che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste nello schema su indicato, ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689;
- che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 24/11/1981, n. 689;
- che all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a compiere la condotta omessa, ripristinando lo stato dei luoghi;
- che l'inottemperanza al contenuto del presente provvedimento comporta, alla conclusione del procedimento istruttorio ovvero in caso di reiterate violazioni alle predette prescrizioni, la violazione a norma dell'art. 650 del Codice penale;
- che qualora non si ottemperi a quanto previsto dalle sanzioni accessorie immediatamente ovvero entro i termini specificati nel verbale di contravvenzione, il Responsabile del servizio competente può ordinare la prescrizione e disporre l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico del contravventore.

### DISPONE

- che, la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune e trasmessa alle Forze dell'Ordine competenti per territorio e alla Polizia Locale;
- che l'efficacia della presente ordinanza cesserà al superamento delle situazioni di pregiudizio del decoro e del degrado in premessa richiamate e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2024;
- che la Polizia locale e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, Legge 24/11/1981, n. 689, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate, a seguito del termine massimo previsto per ottemperare.

### COMUNICA

**che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della**

**Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.**

Castrignano del Capo, 28-07-2024	Il Sindaco
	dott. Francesco PETRACCA